


## IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività dei diversi componenti del Sistema;
- CONSIDERATO** che l'applicazione dell'ex art.87 ter del D.Lgs. 259/03 "Variazioni non sostanziali degli impianti" del Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) ha generato numerose problematiche tra i gestori degli impianti di telefonia mobile e le ARPA/APPA, dovute alla diversa interpretazione dell'articolo suddetto; si è quindi rilevata la necessità che SNPA si pronunciasse con una posizione comune a riguardo.
- VISTO** l'esito del confronto tra ISPRA, MISE e MATTM al fine di ottenere dei chiarimenti sull'ambito di applicazione dell'ex art. 87 ter del CCE, tale che il MISE a maggio 2016 inviava ad ISPRA una nota nella quale dichiarava che l'ambito di applicazione dell'ex art. 87 ter può comprendere anche le variazioni minimali delle caratteristiche di emissione degli impianti, sempre nel rispetto dei limiti.
- CONSIDERATO** che l'interpretazione fornita dal MISE risultava essere in contrasto con l'orientamento del TAR per la Toscana (rif. Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2015) che invece riteneva che le uniche modifiche ammissibili nell'ambito dell'art. 87 ter siano quelle geometriche.
- CONSIDERATO** che la definizione di "variazioni minimali" che, se unicamente correlate a situazioni in cui si garantisce il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, risulta alquanto generica e quindi facilmente oggetto di ulteriori discussioni interpretative.
- CONSIDERATO** l'unanime consenso tecnico di ISPRA e delle Agenzie sui due punti precedenti e quindi sul testo di cui al punto successivo





Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

- RITENUTO** di dovere adottare una posizione comune del Sistema nei confronti di tutti gli interlocutori interessati;
- VISTO** il documento “*AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 87 TER DEL D.LGS. 259/03 IN TEMA DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE*”, allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente approvato dallo stesso con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017;

#### **DELIBERA**

1. Di adottare la seguente risoluzione: “Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ritiene che le variazioni non sostanziali di impianti di telecomunicazione per la cui realizzazione è sufficiente una autocertificazione ai sensi dell'art. 87 ter del D.LGS. 259/03 siano riferibili esclusivamente a modifiche minori delle caratteristiche geometriche e non a modifiche alle caratteristiche radioelettriche degli impianti di radiotrasmissione”;
2. Di approvare quindi il documento “*AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 87 TER DEL D.LGS. 259/03 IN TEMA DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE*”, parte integrante della presente delibera, quale documento tecnico di supporto alla risoluzione;
3. La presente delibera con i relativi allegati:
  - a) è pubblicata sul sito internet di ISPRA e di ciascuna Agenzia;
  - b) è trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cura di ISPRA, e alle Regioni e Province di riferimento a cura delle ARPA/APPA, ai sensi dell’art. 10 del vigente regolamento di funzionamento.

Roma, 3 ottobre 2018

Il Presidente  
Stefano Laporta

## RISOLUZIONE SISTEMA SNPA:

### AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 87 TER DEL D.LGS. 259/03 IN TEMA DI MODIFICHE NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

**Il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale ritiene che le variazioni non sostanziali di impianti per la cui realizzazione è sufficiente una autocertificazione ai sensi dell'art. 87 ter del D.LGS. 259/03 siano applicabili esclusivamente a modifiche minori delle caratteristiche geometriche e non a modifiche alle caratteristiche radioelettriche degli impianti di radiotrasmissione.**

Infatti il citato articolo recita testualmente:

*“Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. [...] nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.”*

Si tratta quindi di impianti provvisti di titolo abilitativo il cui impatto radioelettrico è già stato valutato e ai quali vengono successivamente effettuate solo modifiche dimensionali.

Lo stesso D.Lgs 259/2003 agli articoli 87 e 87 bis prevede che l'installazione o la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti venga autorizzata **previo accertamento da parte dell' Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all' art.14 della L 36/2001 (cioè le ARPA/APPA)** della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.

Non è prevista alcuna forma di autocertificazione da parte del gestore sul rispetto dei limiti che possa sostituire la verifica da parte dell'organo di controllo. Dal punto di vista tecnico si evidenzia che solo l'organo di controllo ha le conoscenze della situazione globale; infatti il singolo operatore non può disporre delle informazioni circa le caratteristiche tecniche di tutti gli impianti che contribuiscono all'esposizione della popolazione nell'area interessata e, in ogni caso, non può richiedere i dati di esercizio di impianti di gestori concorrenti, informazioni che sono invece nella disponibilità del SNPA, in quanto organismo terzo, durante le attività di controllo.

Ne risulta che ogni modifica delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, potenzialmente in grado di modificare i livelli di esposizione della popolazione, deve essere rivalutata ed autorizzata.

A supporto di quanto sopra descritto si citano atti prodotti da enti esterni al SNPA.

La D.D. 27 marzo 2017, n. della Regione Piemonte nella documentazione prevista per l'autocertificazione ex art. 87 ter, del D.Lgs 259/2003 e s.m.i. “Codice delle comunicazioni elettroniche” all' Allegato 1 prevede che il gestore dichiari che **l'intervento non modifica le caratteristiche elettromagnetiche dell'impianto.** Lo Sportello Unico Enti Locali (SUEL) della Valle d'Aosta prot.4518 del 20 febbraio 2015 precisa che l'art.87ter è applicabile *esclusivamente nei casi in cui la variazione non sostanziale degli impianti riguardi la modifica delle dimensioni degli stessi, nei limiti esplicitati dal nuovo articolo. **Pertanto le modifiche riguardanti i parametri tecnici degli impianti (ad esempio aumento di potenza, variazione di orientamento, ecc.) non rientrano nella semplificazione normativa*** dell'art.87ter.

La recente ordinanza 217/20161 del 05/05/2016 del TAR Toscana afferma che “[.....] la procedura semplificata mediante autocertificazione, disciplinata dall'art. 87-ter del D.Lgs. n. 259/2003, non appare praticabile nelle ipotesi in cui l'intervento comporti modifiche delle caratteristiche emissive degli impianti,

---

1 <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=IPC5KH5XYMHR7BNZVB64BT2EKI&q=>

*atteso che le variazioni non sostanziali cui la disposizione citata fa riferimento sono unicamente quelle comportanti contenuti aumenti delle altezze e delle superfici di sagoma.*